



# **COMUNE DI VENTASSO**

**(Provincia di Reggio Emilia)**

## **Regolamento per la disciplina del Mercato del Contadino**

**Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 03/06/2024**

## **PREMESSE**

Il Mercato Contadino di Ventasso è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, *“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”*

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla “stagionalità” dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna concessione di posteggio, ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'esercizio delle attività, nell'ambito del Mercato del contadino è disciplinato nel rispetto della normativa seguente:

- D.Lgs. n. 228/2001 il quale prevede che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27.12.2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti "*farmer's market*", riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29.04.2004, secondo cui nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico - sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- Legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli (ai sensi del D.Lgs. 228/2001). Con riferimento all' art. 1, comma 1094 in cui si considerano altresì Imprenditori Agricoli le Società di persone e le Società a responsabilità limitata, costituite da Imprenditori Agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
- D.M. 20.11.2007 – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della L. 296/06, il quale definisce i requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti *Farmer's Market*, ovvero mercati dei contadini, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli Imprenditori Agricoli, nonché le modalità di vendita in cui si realizza la filiera corta ed il km 0 ovvero la vendita diretta da produttore a consumatore.

## **Articolo 1**

### **Finalità del Regolamento**

1. Il Mercato del Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti, garantendone una sicura fonte di provenienza.
2. In particolare il Mercato del Contadino nasce per:
  - favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
  - accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
  - promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;

- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio, anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
  - promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.
3. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al Mercato del Contadino del Comune di Ventasso, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

## **Articolo 2**

### **Ubicazione e caratteristiche del mercato**

1. Il "Mercato del Contadino", su aree pubbliche o area privata con disponibilità da parte del proprietario, si svolgerà nelle seguenti località con le seguenti caratteristiche:

#### **VENTASSO LAGHI**

**Dimensioni:** n. 8 posteggi aventi dimensione di (3 m X 3 m) come da planimetria allegata;

**Frequenza:** ogni domenica dei mesi di luglio e agosto e nella giornata del 15 agosto;

**Orari:**

- inizio allestimento ore 6.30;
- inizio vendita ore 08.30;
- cessazione attività di vendita: ore 18.00;
- sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;

#### **CERVAREZZA TERME**

**Dimensioni:** n. 5 posteggi aventi dimensione di (3 m X 3 m) come da planimetria allegata;

**Frequenza:** ogni martedì dei mesi di luglio e agosto;

**Orari:**

- inizio allestimento ore 6.30;
- inizio vendita ore 08.30;
- cessazione attività di vendita: ore 13.00;
- sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;

#### **RAMISETO**

**Dimensioni:** n. 4 posteggi aventi dimensione di (3 m X 3 m) come da planimetria allegata;

**Frequenza:** in occasione della Fiera del Cavallo di Ramiseto;

**Orari:**

- inizio allestimento ore 6.30;
- inizio vendita ore 08.30;
- cessazione attività di vendita: ore 18.00;
- sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;

#### **COLLAGNA**

**Dimensioni:** n. 4 posteggi aventi dimensione di (3 m X 3 m) come da planimetria allegata;

**Frequenza:** in occasione delle Fiere di giugno ed agosto;

**Orari:**

- inizio allestimento ore 6.30;
- inizio vendita ore 08.30;

- cessazione attività di vendita: ore 18.00;
- sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;

## **LIGONCHIO**

**Dimensioni:** n. 4 posteggi aventi dimensione di (3 m X 3 m) come da planimetria allegata;

**Frequenza:** in occasione della Fiera di Ligonchio;

### **Orari:**

- inizio allestimento ore 6.30;
  - inizio vendita ore 08.30;
  - cessazione attività di vendita: ore 18.00;
  - sgombero area entro 2 ore dalla conclusione.
2. In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile di Settore, il mercato può essere soppresso, spostato in altra sede o ad altra data, o potrà essere modificato l'orario di vendita. Il provvedimento viene comunicato agli operatori abituali.
  3. La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione e il numero dei posteggi e le date di svolgimento del mercato, potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Articolo 3**

### **Soggetti ammessi alla vendita nel mercato**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
  - ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Reggio Emilia e provincie limitrofe;
  - vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla medesima area territoriale di cui al punto precedente e prodotti esclusivamente nella propria azienda;
  - siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
3. L'attività di vendita nel mercato è soggetta al requisito della regolarità contributiva dell'imprenditore agricolo nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

## **Articolo 4**

### **Categorie merceologiche rappresentate in vendita**

1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:
  - prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;

- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
  - erbe officinali e aromatiche;
  - prodotti per la cura della persona;
  - prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.
2. È vietata la vendita di animali vivi.
3. È possibile frazionare i prodotti posti in vendita come ad esempio salumi, formaggi, frutta e verdura, purché al momento e su richiesta dell'acquirente nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

## **Articolo 5**

### **Vendita ed altre attività consentite**

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  - degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto della delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1489/04;
  - attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
  - vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

## **Articolo 6**

### **Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi**

1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende assegnare il posteggio, come da planimetrie allegate, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 3 del presente regolamento, che abbiano inviato, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.
2. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:
- Azienda ubicata nel territorio del comune Ventasso;
  - Azienda ubicata nel territorio dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano;
  - Azienda ubicata nel territorio Provinciale di Reggio Emilia;
  - Azienda ubicata nel territorio delle province limitrofe;
  - Azienda di più recente iscrizione al Registro Imprese.
3. Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata al singolo imprenditore agricolo alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori.
4. È fatto divieto di cedere a terzi il posteggio assegnato.

## **Articolo 5**

### **Gestione degli spazi commerciali**

1. Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie (gazebo, tavoli, sedie, banchi di vendita, ecc).
2. I venditori devono organizzarsi autonomamente per l'eventuale esigenza di energia elettrica per svolgere la propria attività.
3. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.
4. In ogni caso gli operatori devono:
  - assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
  - agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
5. Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
6. L'imprenditore agricolo dovrà essere a norma in riferimento alla presentazione della notifica ai fini della registrazione sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, presso l'ASL territorialmente competente, ed altresì essere in possesso delle procedure di autocontrollo per la sicurezza degli alimenti.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Servizio Ambiente.
8. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

## **Articolo 6**

### **Tributi per l'occupazione del posteggio**

1. L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e del canone mercatale, nella misura stabilita dalle vigenti norme di legge e dall'apposito Regolamento.

## **Articolo 7**

### **Obblighi degli assegnatari di posteggio**

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato devono, inoltre:
  - esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;

- sottoscrivere l'autocertificazione sul modello allegato al presente regolamento, contenente l'elenco dei prodotti venduti ed ottenuti nella propria azienda;
- esporre sul banco di vendita copia dell'autocertificazione di cui al precedente punto;
- non depositare le merci al suolo ma utilizzare appositi banchi o manufatti di altezza non inferiore ad un metro.
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento in modo differenziato;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda;
- le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi;
- con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

### **Articolo 8**

#### **Criteria per la trasparenza dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.
2. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti ed al luogo di provenienza della merce posta in vendita.

### **Articolo 9**

#### **Controlli e Sanzioni**

1. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente regolamento di mercato.
2. Le trasgressioni alle norme del presente disciplinare sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..
3. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli uffici ed agenti di Polizia Locale, nonché dagli uffici ed agenti delle altre Autorità competenti.
4. Quando le violazioni del presente regolamento sono disciplinate da altre norme di legge, esse sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200.00.
5. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo ed alla Polizia Municipale, l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità, inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
6. In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e

alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

7. Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi di legge.

#### **Articolo 10** **Danni a Terzi**

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

#### **Articolo 11** **Rinvio alle disposizioni di legge**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.